



# CITTA' DI CHIERI

## Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

**ORDINANZA N. 62 Chieri, 15/03/2024**

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA GROSSO DAL 20\03\24 AL 10\04\24\CON ORARIO 08:00 - 18:00

### Il Dirigente Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

Premesso che in data 06/03/24 prot. 11148 il Sig. M.S., legale rappresentante della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Roma – Via Tuscolana 741 – P. Iva 10864091003, presentava istanza di richiesta ordinanza di temporanea modifica alla viabilità consistente in *ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI / SEMAFORO DA CANTIERE in VIA GROSSO all'intersezione con C.so Torino dal giorno 20/03/24 al giorno 10/04/24 con orario 08:00 – 18:00* per la realizzazione di posa tubazione gas metano;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 163 del 28.09.2022;

Visto il provvedimento n. 21075 del 28/04/2023 del Dott. Luigi VELLA che conferma l'incarico di posizione Organizzativa Vice Comandante Polizia Municipale al Commissario Carla Quaranta sino al 2 maggio 2024;

### **ORDINA**

- 1) il *TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA e contestuale ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI / SEMAFORO DA CANTIERE in VIA GROSSO all'intersezione con C.so Torino dal giorno 20/03/24 al giorno 10/04/24 con orario 08:00 – 18:00* per le motivazioni descritte in premessa;
- 2) Al Sig. M.S., legale rappresentante della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. esecutrice dei lavori:
  - il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche *in particolare: sul lato occupato siano posti i segnali "LAVORI IN CORSO" - "LIMITE VELOCITA' 30 KM/H" - "STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA" – "OBBLIGO SUPERAMENTO OSTACOLO A SINISTRA", mentre sul lato opposto all'occupazione siano posti i segnali "LAVORI IN CORSO" – "LIMITE VELOCITA' 30 KM/H";*
  - la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
  - l'informazione del presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio

Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;

- la presenza di personale idoneo (*c.d. movieri*) per tutta la durata dei lavori al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale in sicurezza;
- 4) la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;
  - 5) che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
  - 6) che il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
  - che a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi ) giorni dalla pubblicazione;
  - che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Commissario Carla QUARANTA;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

#### **IL VICE COMANDANTE**

**Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo  
Commissario QUARANTA CARLA / InfoCamere S.C.p.A.**